



Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu - Supramonte Barbagia

Via Basilicata 6 08100 Nuoro

CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
INFORMATICI E TELEMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE.**

REP. N°.....

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI:

E

LA COMUNITÀ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA, rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio della Comunità Montana n. del(P.I. e codice fiscale 01347010918);

PREMESSO

che in data 11 maggio 2009 con decreto del Presidente della Regione Sardegna è stata istituita la Comunità Montana denominata "Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia" costituita dai comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana;

- che l'esercizio in forma associata dei servizi informatici e telematici e del sistema informativo territoriale (SIT) rappresenta una valida soluzione per una migliore efficienza dei servizi suddetti e la possibilità di implementare nuove funzioni con l'utilizzo dell'ITC;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;
- che la gestione associata persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle funzioni fondamentali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 5 e 12 della L.R. 12/05, nonché dell'articolo 8 dello Statuto comunitario ha per oggetto la delega alla Comunità Montana delle funzioni, compiti e attività relative alla gestione dei **Servizi Informatici e Telematici** e del Sistema Informativo Territoriale (**SIT**);
2. I comuni delegano espressamente alla comunità montana l'erogazione dei servizi informatici e telematici e del SIT mediante un ufficio unitario denominato "Area di Coordinamento dei servizi informatici associati"

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. Le funzione e le attività in materia di Servizi Informatici e Telematici e del Sistema Informativo Territoriale (SIT) sono delegate al **Servizio Informatico Associato (SIA)** il quale le svolge per i comuni della Comunità Montana e per i servizi alla medesima conferiti in particolare si occupa delle seguenti attività:
 - a) predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del CED sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
 - b) installazione, configurazione e manutenzione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
 - c) gestione dell'assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri soggetti aderenti al servizio associato;
 - d) acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e software, anche attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
 - e) pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
 - f) formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
 - g) supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati, compreso il disaster recovery;

- h) gestione di server internet e posta elettronica in grado di ospitare questi servizi per tutti gli Enti associati, con tecniche di virtual hosting
 - i) progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali;
2. Il Servizio Informatico Associato definisce gli **standard** strutturali e applicativi a cui devono attenersi gli utilizzatori dei sistemi; i sistemi acquisiti al di fuori degli standard definiti dal SIA non sono supportati e non possono essere integrati nella rete comunale e sovra-comunale; in particolare:
- a) definisce e predispone l'architettura della rete e della server farm del CED sovra comunale;
 - b) armonizza e omogeneizza i sistemi informativi gestionali coordinandosi con i responsabili dei servizi dei comuni aderenti;
 - c) autorizza l'acquisto di sistemi da integrare nella rete sovracomunale del CED;
 - d) favorisce lo sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza;
 - e) interagisce e comunica con i comuni attraverso un comitato costituito da una persona per ogni comune da nominare entro 30 giorni dall'approvazione della presente convenzione;
3. Il Servizio Informatico Associato promuove e implementa l'**e-government** ovvero i servizi rivolti a cittadini e imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla **dematerializzazione** e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico; in particolare:
- a) attua i piani e le direttive nazionali e regionali individuando gli strumenti più opportuni;
 - b) è costituita quale unico interlocutore nei confronti di altri enti o di soggetti terzi per la progettazione, implementazione dei servizi e delle attività inerenti la presente convenzione;
 - c) promuove, implementa e supporta il dispiegamento di servizi per cittadini e imprese tramite i portali comunali, il portale dell'Comunità Montana e tramite tecnologie di comunicazione multicanale quale messaggistica telefonica, televisione digitale o altri strumenti innovativi;
 - d) favorisce, in base al principio di sussidiarietà, le azioni di soggetti pubblici o privati che mirano all'abbattimento del Digital Divide.

4. Il Servizio Informatico Associato favorisce la **convergenza** tra sistemi di **telefonia** vocale e telecomunicazioni; pianifica lo sviluppo e gestisce i sistemi telefonici ove occorrono motivi di opportunità ed efficienza; supporta i comuni nella scelta dei sistemi e delle architetture di comunicazione vocale e video;
5. Il Servizio Informatico Associato gestisce, inoltre, i **contratti** derivati o richiesti dai singoli Comuni per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi informatici, procedendo in particolare a:
 - a) rinegoziare i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
 - b) stipulare gli appositi contratti in nome e per conto dei Comuni;
 - c) coordinare gli uffici comunali interessati;
 - d) ricondurre la scadenza unica di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
6. Le funzioni per la gestione del **Sistema Informativo Territoriale** (SIT) vengono svolte dal Servizio Informatico Associato in modo unitario per tutti i Comuni della Comunità Montana. Il SIT si integra negli standard strutturali e tecnologici dei Servizi Informatici e Telematici della Comunità Montana perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a. Integrazione con le banche dati esistenti sia di proprietà dei comuni aderenti alla presente convenzione che di enti terzi (nazionali, regionali, provinciali o comunali); utilizzo di tali informazioni anche in modalità aggregata come strumento di pianificazione strategica.
 - b. Implementazione delle necessità evidenziate dai comuni sottoscrittori della presente convenzione;
 - c. Accesso ai servizi del SIT differenziato, in funzione della tipologia degli utenti ed in osservanza delle normative sulla privacy e la riservatezza dei dati.
7. Il SIT viene utilizzato come strumento di divulgazione di servizi per i cittadini tramite il portale della Comunità Montana e i portali comunali, in particolare:
 - a. Messa a disposizione della cartografia di base con stradario, numerazione civica, carta regionale;
 - b. Individuazione geografica di elementi di interesse quali sedi comunali, scuole, servizi pubblici e culturali;
 - c. Informazioni statistiche generali su territorio, popolazione e attività economiche;
8. Nell'ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione, la Comunità Montana è delegata ad approvare e sottoscrivere, in nome e per conto dei comuni associati, **accordi e intese** con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei comuni convenzionati ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano

nazionale per l'e-government, a concorsi e **bandi** per accedere a finanziamenti sovracomunali, previo assenso della Giunta della Comunità Montana .

9. Il Servizio Informatico Associato può svolgere attività straordinarie e progetti speciali per singoli comuni che ne facciano richiesta, previa autorizzazione della Giunta della Comunità Montana , le cui spese sono a carico del richiedente, al di fuori dei criteri di riparto stabiliti dalla presente convenzione.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE CONFERITE

1. Nel primo anno di efficacia della convenzione verrà predisposto, da parte del Servizio Informatico Associato (SIA) della Comunità Montana il processo di integrazione e saranno attuate le relative attività organizzative, amministrative e contabili; di tutte le funzioni inerenti i servizi informatici e telematici che verranno svolte per tutti comuni dal Servizio Informatico Associato dell'Comunità Montana .

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Comunità Montana .
2. La Comunità Montana, ricorrendo ipotesi di pratica opportunità economica, potrà attivare servizi a favore di altri enti locali mediante convenzione.

ART. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento alla Comunità Montana delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Comunità Montana e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Comunità Montana .
3. La Comunità Montana esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.
4. La Comunità Montana esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. La Comunità Montana adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del SIA fornisce al comitato di cui all'art. 2 comma 2e, le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione del servizio informatico, oltre a comunicare annualmente in via preventiva i progetti previsti nel Piano Esecutivo di Gestione per l'anno successivo. Sempre con cadenza annuale ed in via preventiva i membri del comitato tecnico comunicano al Responsabile del SIA i progetti e le attività previsti per l'anno successivo in cui è richiesto il supporto, anche parziale, del Servizio Informatico Associato dell'Comunità Montana .

ART. 7 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, la Comunità Montana definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Nello svolgimento delle attività conferite, la Comunità Montana si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale.

ART. 8 – DURATA E RECESSO

1. La durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Nei casi consentiti dalla legge il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con la Comunità Montana a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E COMUNITÀ MONTANA

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese comuni complessive della Comunità Montana in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre gli oneri di acquisizione di forniture o servizi a domanda degli ente è posto integralmente a carico di questi ultimi

ART. 10 – PATRIMONIO DELL'COMUNITÀ MONTANA

1. In fase di prima applicazione la Comunità Montana destina una somma per l'avvio della gestione associata del servizio che sarà decisa in sede di predisposizione del Bilancio di previsione. Tale importo può essere motivatamente variato in sede di predisposizione del bilancio annuale
2. La Comunità Montana pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 11 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte della Comunità Montana per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente della Comunità Montana , in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. La Comunità Montana si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. La Comunità Montana si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso la Comunità Montana , anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso la Comunità Montana da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Comunità Montana .
2. .Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto della Comunità Montana e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.